

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 Legge. 317 del 05 Ottobre 1991)

<>°°<>

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE

N° 12/17
del
8 marzo 2017

<>°°<>

OGGETTO:

Legge 23 dicembre 1998 n. 448 "Misura di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" art. 63 "Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale"
Ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A.
NOMINA LEGALE

L'anno *duemiladiciassette* il giorno *otto* del mese *marzo*
alle ore 9,00 - in Rieti, presso la sede del Consorzio

il Sig. *Andrea FERRONI*

quale Presidente del suintestato Consorzio

con i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 47/15 del
15.05.2015,

assistito dal Geom. Daniele DE ANGELIS - Funzionario dell'Ente.

Premesso:

- che la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 "Misura di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.1998, S.O. n. 120, all'art. 63 "Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale" prevede che i consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà di aree o immobili ceduti per intraprese attività industriali o artigianali;

- che i Consorzi Industriali hanno la possibilità, tra l'altro, di riacquisire gli immobili realizzati qualora l'attività industriale o artigianale sia cessata da oltre tre anni;

Visto l'atto deliberativo n. 25.9/13 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 18.06.2013, relativo all'attivazione delle procedure previste dall'art. 63 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, per l'acquisizione dei complessi immobiliari dismessi, ricadenti negli agglomerati industriali di Rieti-Cittaducale e di Borgorose;

Ribadito l'interesse del Consorzio a dare corso alle procedure di cui all'art. 63 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 per le ragioni meglio specificate nella delibera di C.d.A. n. 25.9/13;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 e segg. Legge 241/90 e s.m.i., trasmessa alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop. - al protocollo consortile con il n. 1818/15 del 12.05.2015;

Visto che in data 03.03.2017 è stato notificato all'Ente, a mezzo di racc. A/R n. AG 76762074404-9 del 01.03.2017 dell'Ufficio Unico della Corte di Appello di Roma - Servizio notificazione atti giudiziari, un ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, promosso dalla Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. (già Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop.), in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t. Dott. Roberto Bertola, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi De Vito del foro di Firenze, con studio in Firenze - Lungarno Serristori n. 25, contro il Consorzio Industriale e nei confronti della TEC S.r.l. per l'annullamento previa sospensione di tutti gli atti assunti dal Consorzio relativamente al procedimento di cui all'art. 63 della citata legge 448/98;

Considerato altresì che ai sensi della deliberazione di C.d.A. n. 137/2016 del 10 novembre 2016, in parte qua conforme alla precedente deliberazione di C.d.A. n. 83/2016 del 4 luglio 2016, si è ribadito che tutte le spese sostenute o da sostenere, nessuna esclusa, per l'acquisizione sopra descritta saranno a carico dell'assegnatario finale e che detta statuizione è stata formalmente approvata dal legale rappresentante della TEC Srl assegnataria ed acquirente del suindicato complesso immobiliare con nota del 21 novembre 2016, acquisita al prot.n. 4860/2016 del 22.11..2016, così come ribadito nella premessa del contratto di compravendita per atti del Notaio Gianfelice rep. 13801 Racc. 8370 del 19.12.2016;

Considerato poi che sussistono ragioni di urgenza per l'adozione immediata del presente provvedimento, attesa la ristrettezza dei termini processuali;

Tenuto conto che l'Avv. Ermanno Mancini, del Foro di Rieti, ha già, in precedenza, assistito l'Ente in diverse controversie dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio;

tanto premesso e ritenuto,

DETERMINA

a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- b) di costituirsi in giudizio per resistere avverso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio promosso dall'Avv. Luigi De Vito del foro di Firenze, con studio in Firenze - Lungarno Serristori n. 25, in nome e per conto della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. (già Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop.), contro il Consorzio e nei confronti della TEC S.r.l. per l'annullamento previa sospensione di tutti gli atti assunti dal Consorzio relativamente al procedimento di cui all'art. 63 della citata legge 448/98;
- c) di nominare e delegare, con ogni più ampia facoltà di legge a rappresentare e difendere gli interessi del Consorzio contro il ricorso de quo, l'Avv. Ermanno MANCINI, del Foro di Rieti, con Studio in Piazza S. Rufo, 6.

AF/dda/rr

P.P. n. 12/17 del 08.03.2017 - Legge 448/98 art. 63 - Nomina Legale per ricorso al TAR Lazio della Nuova Banca Etruria